



FEDERARCHITETTI

SEZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Codice fiscale 97528090588 partita IVA 11219581003 R.E.A. 1341361
www.federarchitettiroma.it – info@federarchitettiroma.it – federarchitettiroma@pec.it
00197 – ROMA, via Francesco Siacci n° 38 tel.+39.06.3243317 – fax +39.06.32647392

Ministero della Cultura
Segretariato Generale
Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma
sg.unitapnrr@pec.cultura.gov.it
sg.servizio1@pec.cultura.gov.it

c.a.

Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio - **Dott. Luigi La Rocca**
Segretario generale - **Dott. Mario Turetta**
Dirigente del servizio 1 - **Dott. Marco Puzoni**

Roma, 22 gennaio 2024

Oggetto: interpretazione autentica della circolare n. 38/2023 – richiesta di chiarimenti - interpello

Codesto Ministero in data 4 settembre 2023 ha trasmesso la circolare in oggetto a tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, riguardante il "*Procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, commi 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Definizione del termine 'volumi'*" fondata sul "*Parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 19133 del 19/07/2023*".

Tale parere e la conseguente circolare sono state determinate dal novello orientamento giurisprudenziale, dettagliatamente, da ultimo, riassunto dalla sentenza del Consiglio di Stato sezione VI n. 03026/2022 Rev.Prov.Coll. del 21.12.2021,

Le motivazioni della sentenza, per la parte riguardante tre dei tredici manufatti sottoposti a richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, che hanno determinato l'emanazione della circolare 38/2023, riguardano un fabbricato ripostiglio e tecnico e due tettoie.

In particolare, il Consiglio di Stato precisa che l'art. 167 del D.lgs 42/2004, nel limitare la possibilità di rilascio della compatibilità paesaggistica ad opere eseguite in assenza della dovuta autorizzazione a tre precise ipotesi, specifica testualmente che una di esse permette tale possibilità solo per manufatti "*che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati*".

Su tale argomento la sentenza dichiara che per volume deve intendersi qualsiasi volume, a prescindere dalla destinazione d'uso, (dunque anche i volumi tecnici) che "*abbia almeno un piano di base e due superfici verticali contigue*".

Nessuna precisazione è rinvenibile nelle motivazioni in ordine alla superficie.

La circolare in oggetto precisa che il significato ermeneutico della parola volume esclude l'utilizzo di parametri diversi da quello fisico, con la conseguenza che qualsiasi volume, a prescindere dalla sua destinazione, è insanabile per conflitto con la condizione imposta dal legislatore.

In conseguenza, questo Ministero ha invitato ad attenersi al parere espresso dall'ufficio legislativo all'uopo interpellato, che suggeriva l'opportunità di valutare l'aggiornamento dell'interpretazione fornita dalla circolare 33/2009, in quanto "*...i volumi tecnici ...omississ... non possono non ricadere, ovviamente, nel divieto di nuova volumetria che preclude la sanatoria*".



FEDERARCHITETTI

SEZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Codice fiscale 97528090588 partita IVA 11219581003 R.E.A. 1341361

www.federarchitettiroma.it – info@federarchitettiroma.it – federarchitettiroma@pec.it

00197 – ROMA, via Francesco Siacci n° 38 tel.+39.06.3243317 – fax +39.06.32647392

La suddetta definizione si deve ritenere sostitutiva della precedente contenuta nella circolare del 2009 che testualmente recitava: *“per volumi si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad eccezione dei volumi tecnici”*

Nulla dispone la novella circolare in ordine al concetto di superficie.

Al fine di consentire agli operatori del settore di operare in modo chiaro e lineare, secondo direttive univoche date agli uffici delle Amministrazioni periferiche, si chiede un chiarimento sulla vigenza della circolare n. 33/2009, con la sola modifica del concetto di volume, come appare dal tenore della circolare n. 38/2023, rimanendo quindi in vigore quanto stabilito in ordine alle superfici: *“per superfici utili, si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti sub tre lati, contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso”*, con la conseguenza che permane la sanabilità di logge, balconi e portici con i limiti fissati nella predetta circolare

Ringraziando anticipatamente per la risposta che codesto Ministero vorrà dare al presente interpello si porgono distinti saluti.

Con rispettosa osservanza

Il Presidente

Arch. Giancarlo Maussier

